

# **STATUTO**

**DEL FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE  
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2009**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 giugno 2012**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 febbraio 2014**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 giugno 2017**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 giugno 2019**

**FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DEL  
GRUPPO BANCO POPOLARE**

Iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute n. 19921 in data 10.6.2010

Sede Legale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona  
Sede Amministrativa: via Meucci, 5 - 37135 Verona  
Tel.: 045 8269977 Fax: 045 8269870

Codice Fiscale: 93096470237  
e-mail: [fas.gruppobp@bancopopolare](mailto:fas.gruppobp@bancopopolare)

# INDICE

Articolo 1 - Premessa, costituzione e natura giuridica.....	pag. 5
Articolo 2 - Sede.....	pag. 5
Articolo 3 - Scopo.....	pag. 5
Articolo 4 - Durata.....	pag. 6
Articolo 5 - Soci, familiari e altri iscritti al Fondo.....	pag. 6
Articolo 6 - Perdita della condizione di Socio, familiare o altro iscritto.....	pag. 7
Articolo 7 - Comportamenti irregolari dei Soci, familiari e degli altri iscritti....	pag. 7
Articolo 8 - Finanziamento.....	pag. 8
Articolo 9 - Organi Sociali.....	pag. 8
Articolo 10 - Assemblea dei Soci.....	pag. 8
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione.....	pag. 9
Articolo 12 - Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 10
Articolo 13 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione....	pag. 11
Articolo 14 - Collegio dei Revisori.....	pag. 12
Articolo 15 - Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile.....	pag. 13
Articolo 16 - Investimento dei contributi e delle altre entrate del Fondo.....	pag. 13
Articolo 17 - Assistenza Sanitaria Aggiuntiva	pag. 13
Articolo 18 - Responsabilità del Fondo.....	pag. 13
Articolo 19 - Scioglimento del Fondo.....	pag. 14
Articolo 20 - Controversie.....	pag. 14
Articolo 21 - Norme di riferimento e disposizioni varie.....	pag. 14



# STATUTO DEL FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

## ARTICOLO 1 - Premessa, costituzione e natura giuridica

L'11 novembre dell'anno 1933 è stato costituito fra i dipendenti presso l'allora "Banca Mutua Popolare di Verona" il "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Mutua Popolare di Verona"(\*), al fine di fornire assistenza sanitaria per i dipendenti e loro familiari "bisognosi" di cure mediche, in assenza di un servizio sanitario nazionale che garantisse a tutti alcune prestazioni di base. Il Fondo ha iniziato ad operare con il 1° gennaio 1934, sulla base dello Statuto costitutivo, dotandosi di una Commissione Amministratrice e di un Regolamento che negli anni ha progressivamente assunto una struttura più articolata, contenente la previsione delle tipologie di spesa rimborsabili e le modalità di "finanziamento" del Fondo (contributi dei dipendenti ed allora erogazioni della Banca).

Con la riforma del sistema pensionistico integrativo anche il Fondo Assistenza, nei primi anni '90, è stato riformato, prevedendo in particolare l'obbligo della contribuzione della Banca sulla base di accordi collettivi sottoscritti e sempre confermati.

In conseguenza dell'evoluzione normativa nonché dell'evoluzione dei "bisogni sanitari" nel tempo si è sentita in maniera sempre più marcata l'esigenza di definire un assetto giuridico del Fondo che fosse adeguato alle esigenze di funzionalità ed efficienza, prevedendo uno Statuto ed un Regolamento applicativo, con particolare attenzione alle forme di rappresentanza e ai poteri deliberativi e di controllo.

A tal fine con l'Assemblea Straordinaria dei soci del 15 dicembre 2009 fra i dipendenti dell'allora Gruppo Banco Popolare l'associazione prima denominata "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Mutua Popolare di Verona", poi "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero" veniva denominata "Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare" (di seguito per brevità "Fondo") nella forma della associazione ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

In data 1 gennaio 2017 è avvenuta la fusione del Gruppo Banco Popolare con il Gruppo Banca Popolare di Milano, con la costituzione del nuovo Gruppo Banco BPM. A seguito di tale fusione, laddove nel presente Statuto si faccia riferimento al Gruppo deve intendersi il Gruppo Banco BPM.

## ARTICOLO 2 - Sede

Il Fondo ha sede legale e amministrativa a Verona.

## ARTICOLO 3 - Scopo

Il Fondo Assistenza viene costituito - nello spirito della mutua solidarietà fra tutte le categorie di Soci che ne fanno parte - quale associazione priva di fini di lucro e con lo scopo di assicurare ai medesimi Soci - per sé e per i familiari aventi diritto - prestazioni economiche integrative e/o migliorative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle cure e degli interventi di natura estetica non conseguenti ad infortuni, incidenti, malattie o

---

(\*) cfr anche Verbale del CDA della Banca Mutua Popolare di Verona del 30 novembre 1933

malformazioni congenite.

Sono da intendersi spese suscettibili dell'integrazione economica le prestazioni sanitarie, socio sanitarie, di prevenzione, cura e riabilitazione così come dettagliate nel Regolamento del Fondo, nel quadro delle disposizioni di legge e delle norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni economiche del Fondo potranno essere erogate sia nella forma a rimborso sia in quella diretta ed anche - in maniera non prevalente - con modalità assicurative.

#### **ARTICOLO 4 - Durata**

La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 18 (scioglimento del Fondo) del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 5 - Soci, familiari e altri iscritti al Fondo**

##### Soci

Sono ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di Soci:

- a) i dipendenti (con contratto della durata di almeno un anno) di Aziende del Gruppo destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Fondo e i dipendenti di Aziende del Gruppo che acquisiscano il diritto all'iscrizione al Fondo a seguito di accordi sindacali collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali. La qualità di Socio del Fondo permane durante il servizio attivo qualunque sia l'Azienda del Gruppo della quale risulti successivamente dipendente;
- b) i dipendenti iscritti al Fondo che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, lasciano o abbiano lasciato il servizio:
  - per raggiunti limiti di età, o per anzianità, o per invalidità, beneficiando (o che beneficeranno entro un periodo massimo di 18 mesi dalla cessazione) della relativa pensione a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), o di altra forma previdenziale sostitutiva o esonerativa dell'AGO medesima;
  - utilizzando il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'accordo nazionale del 28.2.1998 (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") in forza di specifico accordo sindacale, limitatamente comunque al periodo durante il quale beneficiano dell'erogazione in forma rateale di assegni ordinari per sospensione temporanea dell'attività o dell'erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito. I medesimi criteri verranno seguiti in caso di attivazione presso il Settore del Credito delle forme di intervento straordinario di integrazione salariale di cui al Capo I della legge 223/91,
- c) i dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

##### Familiari dei Soci

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari dei Soci:

- a) il coniuge convivente, non separato/divorziato;
- b) il convivente more uxorio del Socio, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento;
- c) i figli del socio di età inferiore a 35 anni; i figli del coniuge del socio di età inferiore a 35 anni, nati prima dell'unione con il Socio, purché conviventi con il socio stesso;
- d) il coniuge superstite beneficiario delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;

- e) i figli superstiti beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- f) i figli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 70% e i figli invalidi superstiti con percentuale di invalidità non inferiore al 70% beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- g) il/i genitore/i convivente/i con il Socio con le limitazioni di reddito fissate dal Regolamento.

La residenza del Socio in servizio può essere diversa da quella del suo nucleo familiare solo nel caso in cui coincida con il comune del centro di lavoro presso il quale sia stato trasferito o assegnato dall'Azienda.

Le modalità di ammissione a Socio e di adesione di eventuali familiari dello stesso o di altri iscritti sono stabilite dalle norme del Regolamento.

#### Altri Iscritti

Possono essere ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di altri iscritti:

- i dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda, e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva.

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo tutti i soci, i familiari e gli altri iscritti secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento del Fondo.

### **ARTICOLO 6 - Perdita della condizione di Socio, familiare o altro iscritto**

La qualità di Socio, familiare o altro iscritto viene meno:

- a) a seguito del venir meno delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
- b) per esclusione ad opera del Consiglio di Amministrazione a seguito di comportamenti irregolari dell'iscritto di cui al successivo articolo 7;
- c) per dimissioni, con le modalità stabilite nel Regolamento.

### **ARTICOLO 7 - Comportamenti irregolari dei Soci, familiari e degli altri iscritti**

Non ha diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo il Socio e/o familiare o altro iscritto che si sia dolosamente procurato la malattia.

Decade inoltre dal diritto ai benefici il Socio e/o familiare o altro iscritto che compia atti, di qualunque specie, che possano nuocere al favorevole decorso della malattia.

Nel caso si riscontrassero comportamenti irregolari, tendenti ad ottenere prestazioni del Fondo non dovute e/o a diminuirne i contributi dovuti, il Consiglio di Amministrazione interverrà con l'irrogazione di sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso perpetrato ai danni del Fondo, ivi compresa l'esclusione dal Fondo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può far effettuare, a proprie spese, visite di controllo a mezzo di medici da esso designati, indipendentemente dagli accertamenti effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale. La mancata accettazione di sottoporsi al controllo fa venir meno ogni diritto alle prestazioni, salva comunque la possibilità di irrogare più gravi sanzioni, compresa l'esclusione dal fondo di cui al precedente art. 6

## ARTICOLO 8 - Finanziamento

Il Fondo è alimentato:

- a) dai contributi obbligatori versati dai Soci, familiari e altri iscritti, negli importi e con le modalità stabilite nel Regolamento;
- b) dagli apporti che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali (in tal caso almeno nella stessa misura prevista dagli accordi);
- c) da ogni qualsivoglia altra entrata, comprese le eccedenze di cassa prescritte ed eventualmente devolute al Fondo ai sensi del CCNL.

In nessun caso il Fondo rimborsa i contributi ad esso versati.

## ARTICOLO 9 - Organi Sociali

Gli organi sociali del Fondo sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

## ARTICOLO 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente), con diramazione ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione - a mezzo di messaggi elettronici o cartacei - di un avviso di convocazione, indicante la data, il luogo e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale;
- b) approva i conti patrimoniale ed economico - e la relativa relazione accompagnatoria - del Fondo almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno, ratificando in tale sede - per la loro validità futura - eventuali modifiche delle prestazioni e/o dei contributi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nonché eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Consiglio medesimo;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla erogazione di eventuali sussidi straordinari.

L'Assemblea straordinaria approva:

- a) le modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei votanti, quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci;
- b) lo scioglimento e la liquidazione del Fondo, nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza dei Soci e la destinazione del patrimonio residuo, quando siano



rappresentati almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 18.

In entrambe le Assemblee presenza e votazione sono valide anche se espresse per corrispondenza, per via elettronica e per delega. La presenza per corrispondenza e la delega devono essere espresse con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Consiglio di Amministrazione, ovvero con lettera consegnata allo stesso Consiglio o nei centri di raccolta specificati nell'avviso di convocazione, entro il termine e con le modalità previste.

Le deleghe devono essere espresse per iscritto, con l'indicazione del delegato e sottoscritte dal delegante.

Il Socio in servizio può delegare solo altro Socio in servizio.

Il Socio in quiescenza può delegare solo altro Socio in quiescenza.

Ciascun Socio avente diritto non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Per il controllo delle votazioni, l'Assemblea elegge tre Scrutatori.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, è presieduta dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funge da Segretario dell'Assemblea; in sua assenza l'assemblea nomina tra i Soci in servizio, presenti, il Segretario.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e giudica sulla validità delle deleghe presentate.

Di ogni riunione dell'Assemblea va redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario conserva il libro dei verbali delle Assemblee.

## **ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione**

L'Amministrazione del Fondo è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto di dodici membri, dei quali:

- il Presidente designato tra i Soci dalla Capogruppo;
- due designati dalla Capogruppo, di cui almeno uno tra i Soci;
- nove eletti dall'Assemblea: sette tra i Soci in servizio, eletti dai Soci in servizio; due fra i Soci in quiescenza, eletti dai Soci in quiescenza. Tra questi il Consiglio elegge il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007 n. 79 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro - anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato:

- a) se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

La carica di Amministratore è incompatibile con quella di Revisore.

Le spese di gestione amministrativa del Fondo sono a carico della Capogruppo.

## **ARTICOLO 12 - Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea in base al presente Statuto:

In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, vigilando sul rispetto delle norme dello Statuto e curando l'applicazione del Regolamento;
- b) redigere annualmente lo stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo, nonché la relazione accompagnatoria sull'attività svolta dal Fondo nell'esercizio; approvare il bilancio previsionale annuale;
- c) eleggere il Vice Presidente tra i consiglieri elettivi;
- d) convocare l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci, direttamente o su iniziativa di almeno trecento Soci; in quest'ultimo caso la richiesta di convocazione, oltre alle firme dei Soci, dovrà riportare anche gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- e) esigere i contributi dovuti e le somme anticipate per le cauzioni ospedaliere, oltre a deliberare sugli investimenti delle attività del Fondo;
- f) predisporre le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- g) nei casi di difficoltà economiche del Fondo (dovute sia a cause impreviste - quali epidemie, riduzioni dell'intervento pubblico nella sanità, aumento dei prezzi delle prestazioni sanitarie o farmaceutiche, interventi legislativi ecc. - o a cause di altra natura - quali ad esempio squilibri demografici, squilibri tra contributi e prestazioni, ecc.) - prendere, in accordo con il Collegio dei Revisori, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, comprese le modifiche delle prestazioni e/o dei contributi previsti dal Regolamento, in attesa di specifica ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Tale ratifica dovrà avvenire in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e comunque entro l'anno di competenza;
- h) formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con la limitazione di cui al precedente punto g) nel caso di modifiche delle prestazioni e/o dei contributi ordinari; formulare e deliberare il contributo straordinario di cui al successivo art. 15 in caso di disavanzo di bilancio, nonché gli interventi di ripristino del Fondo di Riserva; formulare e deliberare modifiche ai contributi ordinari dei soci, familiari e altri iscritti entro il limite del 10% dei suddetti contributi;
- i) deliberare sanzioni (compresa la sospensione temporanea dalle prestazioni e/o l'esclusione del Socio, familiare o altro iscritto) in caso di comportamenti irregolari, come previsto dall'art. 7;
- j) esaminare, alla fine di ciascun esercizio, i casi particolari e/o gravi verificatisi durante l'esercizio stesso (per i quali siano state concesse le integrazioni di spesa nei limiti previsti

dal Regolamento o per i quali non siano stati erogati rimborsi, in quanto spese non strettamente previste dal Regolamento e pur tuttavia riconducibili agli scopi del Fondo) ed eventualmente proporre l'erogazione di sussidi straordinari, la cui delibera è sottoposta all'Assemblea;

- k) redigere le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente Statuto e nel Regolamento;
- l) dirimere eventuali controversie circa l'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- m) provvedere alla concessione degli anticipi per la costituzione di cauzioni presso ospedali o case di cura, a stipulare convenzioni e/o polizze assicurative in favore dei Soci, familiari ed altri, a promuovere campagne di prevenzione;
- n) devolvere ogni anno, a scopi umanitari o di pubblica assistenza - sentite l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del relativo accordo - una quota pari al 25% delle eccedenze di cassa prescritte e devolute al Fondo;
- o) nominare i componenti del Comitato Elettorale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale e per predisporre la relazione accompagnatoria del Fondo.

Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti; nella richiesta dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Per le seguenti delibere è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio:

- modifiche ai Regolamenti;
- proposte di modifica allo Statuto;
- elezione del Vice Presidente;
- nomina del Segretario.

Per le delibere attinenti la stipula di polizze assicurative è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina un Segretario, che può svolgere anche funzioni di cassiere, scelto tra i Soci e non facente parte del Consiglio. Il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, redige le relative verbalizzazioni ed è incaricato del disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente - o, in sua assenza, dal Vice Presidente - e dal Segretario; il relativo verbale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. Il Segretario conserva il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 13 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La rappresentanza legale del Fondo, in giudizio e di fronte ai terzi, spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

## ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri, dei quali:

- il Presidente designato dalla Capogruppo;
- due eletti dall'Assemblea: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza

I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Al Collegio dei Revisori - oltre a quanto stabilito dall'art. 12 e dall'art. 15 - spetta:

- controllare la gestione economica, finanziaria e contabile del Fondo;
- redigere una relazione sullo stato dei conti patrimoniale ed economico redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vi assiste senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Delle riunioni e degli eventuali accertamenti eseguiti deve redigersi verbale, da trascriversi su apposito libro.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro - anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti del Collegio dei Revisori nel corso del mandato:

- a) se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Amministratore.

Le funzioni svolte dai componenti del Collegio dei Revisori sono a titolo gratuito.

## **ARTICOLO 15 - Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile**

L'esercizio sociale del Fondo coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene predisposto un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La gestione del Fondo deve tendere a far sì che il bilancio di ogni esercizio chiuda in pareggio o con un avanzo di gestione. Nel caso in cui, a chiusura dell'esercizio, vi sia un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare misure atte a garantire l'equilibrio economico del Fondo; in particolare potrà deliberare una contribuzione straordinaria - da corrispondersi una tantum - pari all'ammontare del disavanzo, o intervenire - ai sensi dell'art. 12 lett. g) - sulle prestazioni e/o sui contributi ordinari. Il Consiglio determinerà come ripartire le misure deliberate tra Soci, Familiari e altri iscritti.

Non è ammessa la distribuzione fra i Soci del Fondo dell'eventuale saldo attivo risultante alla fine dell'esercizio sociale.

In sede di bilancio annuale le eventuali eccedenze vengono devolute ad un Fondo di Riserva, i cui capitali possono essere investiti dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione degli investimenti aleatori o di speculazione. Il Fondo di Riserva è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo; viene altresì utilizzato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 12, lett. g). Nel caso in cui, a chiusura dell'esercizio, il Fondo di Riserva si riduca ad un importo inferiore all'8% delle prestazioni annuali il Consiglio potrà intervenire con misure urgenti atte a ripristinare la riserva almeno fino a detto importo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, definire l'impostazione contabile del Fondo in coerenza con le disposizioni del presente Statuto e con le norme di legge.

## **ARTICOLO 16 - Investimento dei contributi e delle altre entrate del Fondo**

Le somme che, per contributi o altro, pervengono al Fondo sono depositate in un conto corrente di corrispondenza presso una Banca del Gruppo. Durante l'esercizio il Consiglio di Amministrazione può investire le eventuali disponibilità liquide, con esclusione di investimenti aleatori o di speculazione.

## **ARTICOLO 17 - Assistenza Sanitaria Aggiuntiva**

In relazione alle mutate esigenze in materia di spese sanitarie ed al fine di migliorare le prestazioni previste a favore dei Soci viene costituita una gestione separata di bilancio, denominata "Assistenza Sanitaria Aggiuntiva", distinta ad ogni effetto normativo, contabile e patrimoniale dalla gestione ordinaria.

La gestione separata è disciplinata dallo specifico Regolamento allegato che costituisce normativa avente carattere speciale relativamente all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva.

## **ARTICOLO 18 - Responsabilità del Fondo**

Il Fondo risponde delle obbligazioni assunte verso i Soci, familiari e altri iscritti unicamente con il proprio patrimonio.

## **ARTICOLO 19 - Scioglimento del Fondo**

L'eventuale scioglimento del Fondo e la conseguente liquidazione devono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci, presenti almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione. Il patrimonio residuo del Fondo Assistenza deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## **ARTICOLO 20 - Controversie**

Foro competente per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento è quello di Verona.

Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.

## **ARTICOLO 21 - Norme di riferimento e disposizioni varie**

Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti adottati e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

Tutte le obbligazioni contratte dal Socio verso il Fondo Assistenza si intendono per sé, eredi e successori.